

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1034

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTARELLI EZIO, MISEFARI, AMENDOLA PIETRO, NANNI RINO,
CALVARESI, ANGELINI GIUSEPPE, BEI CIUFOLI ADELE**

Presentata il 10 aprile 1959

**Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 408,
recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 408 del luglio 1949 fu fatta allo scopo di incrementare la costruzione di case d'abitazione per i ceti meno abbienti e danneggiati dalla grave carenza di alloggi creata dalle distruzioni belliche.

Con la esclusione, del tutto chiara, delle case aventi carattere di abitazioni di lusso, essa legge tendeva a stimolare e a favorire operai, contadini, coltivatori diretti artigiani e anche impiegati e professionisti costretti a farsi una casa per abitarla; e tendeva ad affrontare ed a risolvere, in parte, il grosso problema della crisi degli alloggi.

Ma come fu applicata questa legge? Anzitutto essa viene interpretata o troppo restrittivamente o troppo prodigalmente spesso in modo diverso a seconda dei luoghi. Così si ebbero dinieghi assurdi dei benefici della legge oppure si ebbero concessioni inammissibili a gente che si muoveva per costruirsi ville al mare o in collina o anche negozi ed uffici a carattere del tutto speculativo. Con la legge n. 408 furono costruite case, che poi, con qualche accorgimento, si poterono adibire a pensioni albergo per villeggianti. Naturalmente ad avvalersi della legge, in tal modo, furono gli astuti e i più lesti: i quali oltre a saperne sfruttare tutti, niuno escluso, i benefici, seppero farlo in tempo. Al contrario, tanti, tra

quelli a favore dei quali avrebbe dovuto operare la legge, sforniti di mezzi e perfino delle necessarie conoscenze, restarono a mezza strada e non poterono raggiungere il traguardo in tempo. Un grande numero, fu, inoltre, costretto a restare indietro e a perdere i benefici della legge anche dalle restrizioni tecniche imposte dai regolamenti edilizi dei comuni. Nei comuni di una certa importanza, ad esempio, si fece obbligo ai richiedenti di presentare a corredo della domanda, progetti di case a due piani, scartando senz'altro i progetti di case a pianterreno. Ciò costituì un impegno finanziario, che la maggioranza dei beneficiari non riuscì a mantenere. Alcuni costruirono il solo pianterreno, altri riuscirono ad eseguire anche una parte di fabbricato a primo piano, ma lasciando grezzo il piano sottostante e sfornito degli infissi di porte e di finestre, nella intenzione di abitare almeno la porzione di casa del primo piano. A tutti, però, fu negato il certificato di abitabilità, documento base per potere beneficiare della legge; per poter ottenere, cioè la esenzione delle imposte di registro e di consumo e la esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati.

Ma a questo punto sopravviene il peggio: scaduti i due anni dall'inizio della costruzione previsti come periodo utile per potere fruire

della legge, e mancando del certificato di abitabilità, che si rilascia a chi abbia costruito l'intero edificio progettato, entrano in azione i meccanismi punitivi del fisco e dei comuni. Ed ecco migliaia di sfortunati richiedenti che vengono costretti a pagare le imposte di consumo e le tasse di registro, nonché le multe, che in certi comuni, senza tener conto della imposta sui fabbricati, ammontano ad un totale che va dalle 50 alle 100 mila lire! Si tratta di un quadro desolante, che docu-

menta come una legge, nel corso della applicazione, sia stata snaturata fino al punto da operare in senso contrario alle sue finalità.

Ora, per ridare alla legge il suo senso originario e rinsanguare il suo contenuto sociale, bisogna liberarla dalle parti che hanno consentito di distorcere la giusta applicazione, modificandola in modo che siano eliminate le restrizioni di tempo che controproducono. E basta apportare agli articoli 13, 14 e 16 le varianti che qui sono proposte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano carattere di abitazioni di lusso saranno esenti per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classificazione delle abitazioni di lusso ».

ART. 2.

L'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente articolo 13. Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuto, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria ».

ART. 3.

L'articolo 16 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« È concessa la esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di costruzione delle case di cui alla presente legge. La stessa esenzione è concessa per i materiali impiegati dalla data di entrata in vigore della presente legge, non aventi carattere di lusso, già in corso di costruzione.

Tale esenzione non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931. n. 1175 ».